

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 55 del 20/12/2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2026. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL RELATIVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **09:08** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BOCCOLINI NORA	Consigliere	Assente
VERNIA NICOLO'	Consigliere	Presente
ROMOLI MASSIMO	Consigliere	Presente
BEDOGNI LIA	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
CLEMENTI FRANCESCO	Consigliere	Presente
MANZOTTI MANUELA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
BONACINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
RAELE SALVATORE	Consigliere	Presente
DE VITA MATTEO	Consigliere	Presente
GRAVINA GIANNI	Consigliere	Presente
BARBOLINI GLAUCO	Consigliere	Presente
GENTILE ALESSIA	Consigliere	Presente
ANCONA VITO	Consigliere	Presente

Presenti N. 16 Assenti N. 1

Ha giustificato l'assenza la consigliera Boccolini Nora

Partecipa alla seduta il Segretario generale Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco CAVALLARO EMANUELE

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Bedogni Lia, Ancone Vito, Gentile Alessia.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico.

Sono altresì presenti i funzionari: Angela Ficarelli, Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizi alla comunità e Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore programmazione economica e partecipazioni.

Deliberazione n. 55 del 20.12.2025

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2026. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL RELATIVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in materia di potestà regolamentare degli enti locali,:

- il disposto dell'articolo 52 (“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'articolo 7 (“Regolamenti”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche I.R.P.E.F. a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito,

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge Finanziaria per l'anno 2007*), nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia di addizionale comunale all'I.R.P.E.F., ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

TENUTO conto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98, e s.m.i :

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. (al netto degli oneri deducibili), purchè sia dovuta per lo stesso anno anche l'I.R.P.E.F. stessa;
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'I.R.P.E.F. dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 dispone che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

PRESO ATTO del dettato dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che il versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;

CONSIDERATO che per gli anni finanziari dal 2008 al 2013 l'Amministrazione Comunale di Rubiera, ha stabilito e confermato l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,5% e la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 €;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2014, con la quale:

- si è provveduto, per ragioni di equità e tutela delle fasce più deboli, a differenziare le aliquote dell'Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F., secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- si è stabilita una soglia di esenzione di cui all'art. 3 del “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F.” per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 10.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 6 marzo 2019 con cui si è stabilito di confermare le aliquote deliberate per l'annualità 2018, aumentando la soglia di esenzione di cui all'art.3 del “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.” per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore ad € 12.000,00;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2022 il Consiglio Comunale ha provveduto ad adeguare, a decorrere dall'anno 2022, le aliquote dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F., alla nuova articolazione a quattro degli scaglioni prevista dalla Legge 30 dicembre 2021 n.234 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2022), per l'Imposta sul Reddito per le Persone Fisiche, confermando la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore ad € 12.000,00;

VISTI:

- la legge 9 agosto 2023 n. 111 'Delega al governo per la riforma fiscale' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 che all'art. 5 introduce i Principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche;
- il Decreto Legislativo n.216/2023 che ha approvato il primo modulo di riforma fiscale in attuazione della Legge delega di cui sopra, con importanti riflessi sull'Addizionale comunale all'IRPEF, in quanto riduce da quattro a tre gli scaglioni delle imposte sul reddito delle persone fisiche, con accorpamento dei primi due scaglioni:

Scaglioni di reddito
Fino a 28.000,00 euro
Da 28.001,00 fino a 50.000,00 euro
Oltre 50.000 euro

- ⑤ la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207) che, all'art.2, comma 1, rende strutturale la riduzione da quattro a tre degli scaglioni delle imposte sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATA la deliberazione n. 61 del 23 dicembre 2024 con cui il Consiglio Comunale:

- ha stabilito per l'anno 2025 l'articolazione delle aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF modificando gli scaglioni e le aliquote da quattro a tre secondo quanto previsto dal dettato normativo sopra citato;
- ha previsto per il medesimo 2025 di innalzare la soglia di esenzione da € 12.000,00 ad € 17.000,00 utilizzando questa leva per attenuare gli effetti negativi sulle fasce più deboli conseguenti alla minore progressività del prelievo fiscale;

CONSIDERATO che si rende necessario, ai fini di garantire per l'esercizio 2026 l'equilibrio di bilancio e di assicurare al Bilancio stesso idonee fonti di finanziamento per la copertura dei costi dei servizi erogati alla collettività, incrementare il gettito derivante dall'Addizionale comunale

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

all'IRPEF, salvaguardando, nel contempo, la fascia di esenzione per i cittadini con reddito più basso;

CONSIDERATO inoltre che, al fine di definire una manovra più favorevole, è stata effettuata una verifica preliminare delle aliquote applicate a livello provinciale e delle relative fasce di esenzione, verifica da cui è emerso che i Comuni analizzati applicano mediamente aliquote superiori allo 0,72% per lo scaglione fino a 28.000,00 euro, con fasce di esenzione che non superano mai i 15.000,00 euro di reddito imponibile annuo;

RITENUTO OPPORTUNO per le motivazioni sopra espresse:

1) stabilire per l'anno 2026 le aliquote dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 28.000,00 euro	0,72%
Da 28.001,00 e fino a 50.000,00 euro	0,79%
Oltre 50.000,00 euro	0,80%

2) Confermare la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore ad € 17.000,00;

3) Modificare il testo del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.", approvato da ultimo con Deliberazione consiliare n. 61 del 23 dicembre 2024, per adeguarlo alle nuove aliquote deliberate con il presente atto e, nel contempo, introdurre integrazioni per specificare meglio nel testo del regolamento stesso le modalità di pubblicazione e l'entrata in vigore dell'atto stesso;

PRESO ATTO del dettato dell'art.14, comma 8, del Decreto Legislativo n.23/2011 che dispone che le delibere di variazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n.360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

DATO ATTO che, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 al 31 dicembre 2025, e della conseguente necessità di rendere

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote, si rende opportuno stabilire l'immediata eseguibilità del presente atto deliberativo;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. 5 (Gruppo Consigliare De Vista Sindaco), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI STABILIRE per l'anno 2026 le aliquote dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 28.000,00 euro	0,72%
Da 28.001,00 e fino a 50.000,00 euro	0,79%
Oltre 50.000,00 euro	0,80%

3) DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all'art. 2 comma 2, del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F." per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore ad € 17.000,00, dando atto che la soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ;

4) DI APPROVARE le modifiche al testo del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.", approvato da ultimo con Deliberazione consiliare n. 61 del 23 dicembre 2024, introdotte per adeguarlo alle nuove aliquote deliberate con il presente atto e per precisare meglio le modalità di pubblicazione e l'entrata in vigore, intendendo le parole evidenziate in grassetto sottolineato quali aggiunte, e grassetto sottolineato barrato quali cancellate, allegato A);

5) DI APPROVARE il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026 (Allegato B testo aggiornato del Regolamento);

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

6) DI INVIARE, ai sensi dell'art.13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, al fine dell'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. 5 (Gruppo Consigliare De Vista Sindaco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA